



**DETERMINAZIONE N. 58 del 01 aprile 2022**

L'Amministratore Unico di **GEAM GESTIONI AMBIENTALI SPA**, con sede in Genova, Via G. D'Annunzio, n. 27, P.IVA 01242340998.

**PREMESSO**

che in data 15 dicembre 2021, su indicazione della società controllante e verificate le opportune coperture economico-finanziarie, è stato indetto l'avviso per la selezione del Direttore Generale della società Geam Gestioni Ambientali SpA,

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati è scaduto in data 30 dicembre 2021 e che la Commissione Giudicatrice ha formalizzato la relativa graduatoria in data 3 febbraio 2022;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTI il Libro V, Titolo II, Capo I, del Codice civile e le leggi in materia di rapporti di lavoro subordinato nelle imprese;

VISTO il CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Dirigenti di Aziende Industriali);

VISTO lo Statuto di Geam Gestioni Ambientali SpA con particolare riferimento all'articolo 16 che riserva all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione il potere ove opportuno di nominare il Direttore Generale;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale e per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione o consulenza di Geam Gestioni Ambientali SpA;

VISTA la suddetta graduatoria che vede primo classificato il Dottor Pietro Moltini;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci;

**Ge.Am. - Gestioni Ambientali S.p.A.**

Sede Legale: Via G.D'Annunzio, 27 – 16121 Genova

Sede Amministrativa e Operativa: Ponte Caracciolo Radice – 16126 Porto di Genova

Telefono 010.2487601 | Fax 010.2487670 | E-mail [geam@geamspa.net](mailto:geam@geamspa.net)

Soggetta alla direzione ed al coordinamento di AMIU Genova S.p.A.



R.E.A. 395055

Reg. Imp. GE, C.F. e P.I. 01242340998

Capitale Sociale: 516.500,00 Euro

**PRESA VISIONE** della documentazione già acquisita dalla Società e che sarà oggetto di tempestiva pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, tra cui in particolare:

- lo schema "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice di "Geam S.p.A." pubblicato sul sito aziendale – sezione Amministrazione Trasparente;
- il curriculum vitae del Dottor Pietro Moltini;
- la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 39/2013 per l'inconferibilità e l'incompatibilità per lo svolgimento di eventuali incarichi e/o titolarità di cariche ex D.Lgs. 39/2013 (allegata alla presente determina);

**VERIFICATO** il rispetto di eventuali adempimenti previsti dalla legislazione vigente, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

**VERIFICATO** inoltre il parere rilasciato dall'Avvocato Giovanni Bormioli (14-16 febbraio 2022 allegato alla presente determina) sui requisiti di inconferibilità e incompatibilità in capo al soggetto risultato primo in graduatoria, demandati dalla Commissione alla Società;

**VERIFICATO** l'esito delle verifiche demandate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società;

**RILEVATA** la presa d'atto da parte del Collegio Sindacale,

#### DETERMINA

- 1) di nominare quale Direttore Generale di Geam S.p.A. il Dottor Pietro Moltini;
- 2) di prevedere la durata dell'incarico in anni 2, eventualmente rinnovabile;
- 3) di prevedere un compenso pari a Euro 90.000 annui lordi, oltre a Euro 10.000 lordi di bonus al raggiungimento di obiettivi prefissati.

Genova, 01 aprile 2022

L'Amministratore Unico  
Dott. Maurizio Delbecchi



**Ge.Am. - Gestioni Ambientali S.p.A.**

Sede Legale: Via G.D'Annunzio, 27 – 16121 Genova

Sede Amministrativa e Operativa: Ponte Caracciolo Radice – 16126 Porto di Genova

Telefono 010.2487601 | Fax 010.2487670 | E-mail geam@geamspa.net

Soggetta alla direzione ed al coordinamento di AMIU Genova S.p.A.



R.E.A. 395055

Reg. Imp. GE, C.F. e P.I. 01242340998

Capitale Sociale: 516.500,00 Euro

000201 72016

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED  
INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013**

Il sottoscritto PIETRO MOLTINI

Nato a GENOVA il 20/06/1960

residente a GENOVA indirizzo C. So Magenta n. civico 33

codice fiscale MLT PTR 60H20 D969T

indirizzo di posta elettronica moltini@geamspa.net

fax 010 2487670 , telefono 010 248761

con riferimento all'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

**DICHIARA**

- ✓ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- ✓ di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013.


Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003.

Luogo e data

Genova, 31/03/2022

FIRMA DELL'INTERESSATO



Spettabile  
**GE.AM. S.p.A.**  
Ponte Caracciolo Radice  
Porto di Genova  
16126 GENOVA

*Alla cortese attenzione dell'Amministratore delegato Maurizio Delbecchi*

**Oggetto: Parere sulla conferibilità al Dott. Pietro Moltini dell'ufficio di direttore generale in relazione al disposto dell'art. 7 D. lgs. n. 39/2013.**

1) **La situazione di fatto ed il quesito.**

a) Codesta spettabile Società ha indetto un avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura del posto di direttore generale.

La selezione ha assunto le caratteristiche di un procedimento concorsuale con valutazione comparativa di tre candidati ed attribuzione di punteggi parziali e totali, che hanno dato luogo alla graduatoria di merito.

Il candidato che ha conseguito il maggior punteggio è il Dott. Pietro Moltini, che ricopre le seguenti cariche:

- vice presidente di ARAL, municipalizzata del Comune di Alessandria;
- vice presidente di AMIU Genova S.p.A.

b) Per quanto ha rilievo in questa sede, AMIU Genova S.p.A. ha le seguenti partecipazioni societarie:

- in ARAL, 2% del capitale, per il resto di proprietà del Comune di Alessandria;
- in GE.AM., 51% a fronte di una partecipazione del 49% di Finporto, integralmente controllata dall'Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale.



c) La ripartizione delle partecipazioni azionarie al capitale di AMIU Genova è la seguente:

- 89,98% al Comune di Genova;
- 3,96% alla Città metropolitana di Genova;
- azioni proprie.

d) Tanto precisato, mi si chiede di accertare se all'assegnazione del posto di direttore generale al Dott. Moltini ostino le previsioni di inconferibilità dell'art. 7 D.lgs. n. 39/2013.

## **2) Considerazioni preliminari alla risposta al quesito.**

a) L'applicazione dell'inconferibilità ex art. 7 D.lgs. n. 39/2013 richiede una duplice valutazione.

Come afferma l'art. 22 del D.lgs. le sue disposizioni costituiscono norme di attuazione degli art. 54 e 57 della Costituzione.

L'art. 54 Costituzione impone ai cittadini, ai quali sono affidate funzioni pubbliche, il dovere di adempierle con disciplina ed onore.

L'art. 97 Costituzione impone di organizzare i pubblici uffici in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

b) In questa prospettiva, attuando il precetto della legge delega L. n. 190/2012, art. 1.49 e 50, -e, cioè, allo scopo di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse e la corruzione nell'amministrazione pubblica- il D.lgs., all'art. 2, ha individuato l'ambito delle amministrazioni destinatarie delle sue disposizioni: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, ivi compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico”*.

c) Dopo di che, all'art. 7, il D.lgs. ha individuato il presupposto dell'inconferibilità in un rapporto “vietato” tra gli incarichi rivestiti e quello da assegnare e cioè tra:

- una posizione di “provenienza”;
- una posizione di “destinazione”;

del candidato all'assunzione del nuovo incarico, riferita ai soggetti indicati nell'art. 2 D.lgs. n. 39/2013.

d) In questa prospettiva la risposta al quesito richiederà:

- l'accertamento della riconducibilità delle figure societarie che compaiono nella

specie -in particolare sia di GE.AM. S.p.A. sia di AMIU Genova S.p.A.- al novero dei soggetti appartenenti all'Amministrazione pubblica -allargata- indicati dall'art. 2.1. D.L.gs n. 39/2013;

- la verifica della configurabilità del rapporto vietato indicato sub c).

### **3) Riconducibilità delle società che compaiono nella specie al novero dei soggetti indicati dell'art. 2.1 D.lgs. n. 39/2013.**

a) L'art. 2.1 D.lgs. si applica non solo alle pubbliche amministrazioni dell'art. 1.2 D.lgs. n. 165/2001 che statuisce: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le manifestazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”*.

Si applica anche agli *“enti di diritto privato in controllo pubblico”*. I quali sono definitivi come segue dall'art. 1.2 D.lgs. n. 39/2013 *“Ai fini del presente decreto si intende: c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

b) Orbene, le Società ARAL e AMIU Genova risultano controllate rispettivamente dai Comuni di Alessandria e di Genova ex art. 2359 cod. civ., quanto meno a mente del numero 1 del suo primo comma.

Non è dubbio, dunque, che esse sono *“enti di diritto privato in controllo pubblico”* e che quindi possa ravvisarsi nelle due Società una posizione di *“provenienza”* significativa ai fine del configurarsi della inconfiribilità ex art. 7 D.lgs. n. 39/2013; solo in linea di



principio, però, e salva verifica del rispetto di tutti gli altri presupposti dell'inconferibilità stessa.

c) Quanto alla società GE.AM., essa in realtà non risulta controllata da "amministrazioni pubbliche".

Risulta controllata *ex art.* 2359 cod. civ. da AMIU Genova -sottoposta al controllo del Comune di Genova- poiché questa è proprietaria della maggioranza -51%- del capitale sociale di GE.AM. e quindi dispone della maggioranza assoluta dell'assemblea *ex art.* 2368 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 15 dello Statuto.

Si potrebbe sostenere che GE.AM. S.p.A. non è controllata da amministrazioni pubbliche -e cioè da nessuno dei soggetti indicati dall'art. 1.2 D.lgs. n. 165/2001 e dagli art. 1.2 a) e art. 2 D.lgs. n. 39/2013- e quindi che non è compresa tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto controllati *ex art.* 2359 cod. civ. da pubbliche amministrazioni, come previsto dagli art. 1.2 c) e 2 D.lgs. n. 39/2013.

Se così fosse, si dovrebbe escludere a priori la non conferibilità del posto a Dott. Moltini, perché non verrebbe in essere la posizione di "destinazione" significativa ai fini dell'applicazione dell'art. 7 D.lgs. n. 39/2013, comunque interpretata.

Io credo più appropriato e cautelativo attenermi ad una diversa interpretazione della norma, che valorizza l'ampia *ratio* di prevenzione del D.lgs. n. 39/2013, anche al di là della sua letterale previsione: che a dire la verità dovrebbe invece essere rispettata *ex art.* 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, trattandosi di norma che fa eccezione ai generali principi di libertà dell'iniziativa economica e di autonomia privata.

Intendo dire che è più opportuno attenersi al principio enunciato dall'Autorità nazionale anticorruzione, organo di vigilanza *ex art.* 16 D.lgs. n. 39/2013: "*l'estensione della disciplina delle inconferibilità e incompatibilità anche ad enti di diritto privato in controllo pubblico di secondo livello, trova conforto nella giurisprudenza di quest'autorità; a tal proposito si fa riferimento alla delibera n. 834/2016 pubblicato sul sito istituzionale dell'ANAC*" (delibera n. 565 del 31/05/2017, pag. 6).

#### **4) Insussistenza dei presupposti della non conferibilità dell'incarico ex art. 7 D.lgs. n. 39/2013.**

a) Le previsioni di inconferibilità *ex art.* 7 D.lgs. n. 39/2013 sono rapportate ad un possibile conflitto di interessi, ad un pericolo di corruzione nell'ambito di una dimensione territoriale ed amministrativa regionale.

Il principio vale sia per la previsione del primo comma, sia per quello del secondo

comma, che è propriamente quello di possibile applicazione nel caso di specie.

Ne consegue che risulta irrilevante, quale posizione di “provenienza”, l’incarico di vice presidente di ARAL municipalizzata di Alessandria e quindi riferibile a diverso ambito regionale rispetto alla posizione di “destinazione”, direttore generale presso GE.AM. S.p.A., controllata dal Comune di Genova.

b) Resta da verificare dunque la rilevanza:

- della posizione di “provenienza” del Dott. Moltini di vice presidente di AMIU Genova S.p.A.;
- della posizione di sua “destinazione” e cioè di direttore generale presso GE.AM. S.p.A.

c) È bene riportare nuovamente, per comodità di lettura, le previsioni del D.lgs. n. 39/2013 che assumono rilevanza ai fini della verifica:

- Art. 7.2: *“A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:*
  - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;*
  - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);*
  - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;*
  - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.*
- Art. 1.2, lett. e): *“Ai fini del presente decreto si intende: l) per «incarichi di*



*amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.*

d) Orbene, si deve verificare se l'incarico del Dott. Moltini di vice presidente membro del consiglio di amministrazione di AMIU S.p.A. possa essere considerato posizione di provenienza rilevante ai fini dell'applicazione delle predette norme.

L'art. 7.2 D.lgs. prende in considerazione soltanto la titolarità dell'incarico di “*presidente o amministratore delegato*”.

A parte questo, la questione è già stata affrontata e risolta nel procedimento conclusosi con la delibera ANAC 3/3/2021 n. 207, per la quale AMIU Genova S.p.A. e GE.AM. S.p.A. hanno proposto i ricorsi RGN 4323/2021 e RGN 5672/2021, in attesa di decisione presso il TAR Lazio.

Nelle controdeduzioni all'atto di avvio del procedimento di ANAC 6/11/, proposto il 25/11/2020 da AMIU Genova S.p.A. si è sostenuto quanto segue (pag. 7 e 8):

*“b) La prospettata inconfiribilità -attinente “tanto all'incarico di provenienza quanto all'incarico di destinazione” (atto ANAC, pag. 4)- non sussiste poiché a sensi delle richiamate norme del D.lgs. n. 39/2013, correttamente interpretate in conformità ai principi indicati sub III), il Dott. Moltini non si trova nella situazione ostativa predicata dalle suddette norme.*

*Infatti, il Dott. Moltini, quale Vice presidente del Consiglio di amministrazione di AMIU Genova, non ha un incarico riconducibile alla fattispecie dell'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 39/2013:*

- *non è Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato o unico, né organo di indirizzo dell'attività della società;*
- *non è titolare di alcuna delega gestionale da parte del Consiglio di amministrazione, riservate al Presidente e da esso non subdelegate.*

c) *Invocando il principio espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 126/2018, ANAC sostiene che:*

- *il Presidente, per il solo fatto di essere membro del Consiglio di amministrazione risulta investito di poteri gestorii;*
- *il Vice presidente per statuto sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento e pertanto “anche se in via eventuale, il Vice presidente potrebbe*

*svolgere i compiti gestionali di cui, come sopra argomentato, è titolare il Presidente in derivazione della sua appartenenza al consiglio di amministrazione”.*

*Senonché:*

- *il richiamato orientamento giurisprudenziale si riferisce esclusivamente al Presidente del Consiglio di amministrazione;*
- *per essere ostativa, a mente dell'art. 1, comma 2, lett. l), D.lgs. n. 39/2013 la competenza gestionale deve essere diretta e non mediata da altro organo o atto organizzativo;*
- *tale competenza deve essere attuale e non può essere soltanto eventuale come sarebbe per il Dott. Moltini, non titolare di alcuna delega o subdelega da parte del Presidente o del Consiglio.”.*

Quanto sostenuto da AMIU Genova S.p.A. è stato accolto da ANAC nel provvedimento n. 207/2021 (pag. 9 e 10):

*“In merito all’incarico di Vice Presidente, attualmente rivestito dal Dott. Moltini, occorre prioritariamente approfondire le competenze attribuite all’incarico del Presidente.*

*Da disposizioni statutarie al Presidente competono i poteri di rappresentanza della società, ordinariamente attribuiti al Presidente; dai dati camerali risulta che al presidente competono altresì le seguenti attribuzioni, ai sensi dell’art. 2381 c.c.:*

- *rapporti con le istituzioni statali, enti locali e soggetti privati di rilevanza strategica;*
- *coordinamento rapporti con istituzioni statali, enti locali e soggetti privati di rilevanza strategia delle società controllate;*
- *comunicazione istituzionale;*
- *coordinamento della comunicazione delle società controllate;*
- *corporate image;*
- *coordinamento delle attività di corporate image delle società controllate.*

*Invero, la giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 126 dell’11/01/2018 e più recentemente n. 2325/2019 e 4780/2019) ha affermato che, anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri (orientamento recepito da questa Autorità nella delibera n. 373 del 8/05/2019).*

*Nel caso di specie, come sopra riportato, il C.d.A. è organo di gestione della società.*

*Pertanto, la posizione di Presidente del C.d.A. della AMIU Genova, visti i compiti attribuiti dallo statuto al Consiglio di amministrazione, in applicazione dei criteri fissati dalla sopra citata giurisprudenza (Consiglio di Stato 126/2018 e più recentemente, n. 2325/2019 e TAR Lazio, Roma n. 4780/2019), comprende l'esercizio di deleghe gestionali.*

*Per quanto attiene specificatamente l'incarico di Vice Presidente, l'art. 16 dello statuto prevede che "Il consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un Vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi".*

*In merito alla figura del Vice-Presidente, questa Autorità si è espressa con delibera n. 450 del 12/06/2019, nella quale si è ritenuto che l'incarico di Vice Presidente sia incarico assimilabile a quello di presidente e di amministratore delegato (cfr. pare AG 85/15/AC del 02/12/2015; orientamento n. 17 del 27 maggio 2015), in quanto la prerogativa di questa figura e quella di sostituirsi al Presidente.*

*Nel caso in esame, appaiono tuttavia meritevoli di rilievo le deduzioni prodotte dall'interessato, al fine di escludere, nel caso di specie, l'automatica equiparazione della figura di Vice Presidente a quella di Presidente. In particolare, si sostiene che all'atto di nomina del dott. Moltini all'incarico di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMIU Genova, allo stesso non è stata attribuita alcuna delega gestionale da parte del Consiglio di amministrazione, deleghe riservate esclusivamente al Presidente e ad esso non subdelegate.*

*Appare quindi che, nel caso in esame, la nomina all'incarico di Vice-Presidente sia stata conferita limitatamente all'esercizio di quei poteri di rappresentanza della società ordinariamente attribuiti al Presidente.*

*Ebbene, tanto premesso, il suddetto incarico può ad oggi ritenersi legittimamente conferito alle condizioni appena descritte e nei limiti in cui tali competenze non vengano in alcun modo superate con l'attribuzione di qualsiasi delega gestionale; in tale ultima evenienza l'incarico di vice-Presidente risulterebbe inconfirabile."*

*È possibile dunque escludere che l'incarico di vice presidente, membro del Consiglio di Amministrazione di AMIU Genova S.p.A. possa costituire posizione di "provenienza", rilevante ai fini dell'art. 7.2 D.lgs. n. 39/2013.*

*e) Resta da esaminare la rilevanza della posizione di "destinazione", e cioè quella di direttore generale di GE.AM. S.p.A.*

In questa prospettiva non viene in rilievo la previsione della lett. b) del comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. n. 39/2013, in quanto si riferisce agli *“incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a)”* e quindi alle *“amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione”*.

Può venire in rilievo, invece, solo la lettera d): *“gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”*.

Il significato precettivo della norma deve essere considerato in relazione alla previsione del sopra riportato art. 1.2, lett. e) D.lgs. n. 39/2013.

Risulta evidente che a norma di statuto l'amministrazione, la gestione della società è riservata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione (art. 16).

Il direttore generale è organo esecutivo delle decisioni degli amministratori, seppure al massimo livello, con competenze prevalentemente tecniche.

L'incarico di direttore generale non può dunque costituire posizione di “destinazione” rilevante ai fini dell'inconferibilità *ex art. 7.2 D.lgs. n. 39/2013*.

In ogni caso, può riferirsi al direttore generale -a maggior ragione- quanto affermato dall'ANAC con riguardo al vice presidente, membro del consiglio di amministrazione di AMIU Genova S.p.A. (v. sopra sub d).

##### **5) La risposta al quesito.**

Le suesposte considerazioni mi inducono a ritenere che non siano prospettabili nella specie i presupposti dell'inconferibilità *ex art. 7 D.lgs. n. 39/2013*.

Sia con riguardo alla posizione di “provenienza” -e questo basterebbe ad escludere l'inconferibilità- sia con riguardo alla posizione di “destinazione”.

\* \* \*

Confido di aver assolto all'incarico.

Resto a disposizione per ogni chiarimento che fosse ritenuto opportuno e ringraziando per la fiducia accordatami, porgo i più cordiali saluti.

Avv. Giovanni Bormioli

Firmato digitalmente da

**GIOVANNI BORMIOLI**

CN = GIOVANNI BORMIOLI

C = IT

Avv. GIOVANNI BORMIOLI  
Avv. PAOLO BORMIOLI

GENOVA, 16 febbraio 2022  
PIAZZA DANTE, 9/14 - C.A.P. 16121  
TEL. 010562056 - 010586372  
TELEFAX 010586722  
C.F. - P. IVA 01348250992

*segreteria@studiobormioli.it*  
*p.bormioli@studiobormioli.it*

Spettabile  
**GE.AM. S.p.A.**  
Ponte Caracciolo Radice  
Porto di Genova  
16126 GENOVA

*Alla cortese attenzione dell'Amministratore delegato Maurizio Delbecchi*

**Oggetto: Integrazione del parere del 14/02/2022 sulla conferibilità al Dott. Pietro Moltini dell'ufficio di direttore generale in relazione al disposto dell'art. 7 D. lgs. n. 39/2013.**

A seguito del parere in oggetto indicato, mi è stato chiesto un chiarimento: precisamente sulla possibilità che si ravvisi l'inconferibilità in conseguenza del fatto che il Dott. Piero Moltini è cessato dalle funzioni di amministratore delegato della stessa Ge.Am. S.p.A. da meno di un anno e quindi non è ancora maturato il periodo annuale di "raffreddamento" richiesto dall'art. 7.2 D.lgs. n. 39/2013.

Io non credo che da tale circostanza -attinente alla posizione di "provenienza" del Dott. Moltini- possa dedursi la sussistenza dell'inconferibilità, per queste ragioni:

- come rilevato nel parere del 14/02/2022 -pag. 9, sub e)- l'incarico di direttore generale non può costituire posizione di "destinazione" rilevante ai fini dell'inconferibilità ex art. 7.2 D.lgs. n. 39/2013.

L'inconferibilità si fonda su un rapporto vietato tra posizione di "provenienza" e posizione di "destinazione", definite con precisione e ritenute rilevanti dal D.lgs.

Se manca una di tali posizioni -come, nella specie, quella di "destinazione"- l'inconferibilità non può venire in essere:



- comunque, anche se l'ufficio di direttore generale fosse da considerare posizione di "destinazione" rilevante -ma così non è- si dovrebbe fare applicazione del principio, ripetutamente affermato dall'ANAC, che il citato art. 7 D.lgs. e il conseguente divieto operano soltanto per quanto riguarda il conferimento di incarichi presso un diverso ente (delibera ANAC 31/5/2017 n. 569 e 22/11/2017 n. 1204).

Resto a disposizione.

Cordialità

Avv. Giovanni Bormioli

Firmato digitalmente da

**GIOVANNI BORMIOLI**

CN = GIOVANNI BORMIOLI

C = IT



Genova, li 28 marzo 2022

Spett.le

Maurizio Delbecchi  
Ponte Caracciolo Radice  
16126 Genova

A mezzo e-mail : delbecchi@geamspa.net

**Oggetto: riscontro richiesta parere RPCT in merito alla procedura di selezione e nomina del Direttore Generale di GEAM SpA ed a profili di conferibilità dell'incarico al dott. Pietro Moltini**

---

Riscontro la richiesta di valutazione rivolta allo Scrivente RPCT, pervenuta in data 28.02.2022, in merito alla procedura di selezione e nomina del Direttore Generale della Società.

La Scrivente ha preso in esame la normativa di riferimento e la documentazione rilevante, tra cui:

- avviso per la selezione del Direttore Generale della società Geam gestioni Ambientali SpA indetto in data 15 dicembre 2021 su indicazione della società controllante;
- determina dell'Amministratore Unico n°57 del 28 gennaio 2022, con cui la società provvedeva alla nomina dei componenti la commissione giudicatrice;
- n°2 verbali di seduta della commissione giudicatrice del 1 e 3 febbraio 2022 e graduatoria dei candidati;
- Statuto di Geam Gestioni Ambientali SpA;
- Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale e per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione o consulenza di Geam Gestioni Ambientali SpA;
- Parere del 14 febbraio 2022 dell'avv. Giovanni Bormioli in punto conferibilità al dott. Pietro Moltini dell'ufficio di direttore generale in relazione al disposto dell'art.7 D.Lgs n°39/2013;
- Parere integrativo del 16 febbraio 2022 dell'avv. Giovanni Bormioli in medesima materia.

Lo scrivente RPCT ritiene di potere richiamare le argomentazioni formulate in propri pareri dal legale Giovanni Bormioli, interpellato in merito, dato che essi prendono in esame il complesso *corpus* normativo di riferimento ed escludono -con motivazioni condivisibili- la sussistenza dei presupposti dell'inconferibilità ex art. 7 D.lgs. n. 39/2013 nel caso in esame.

Per quanto concerne la posizione di "provenienza" del Dott. Moltini, di vice presidente di AMIU Genova S.p.A., la questione è già stata affrontata, e risolta nel senso della non ostatività del ruolo, nel procedimento conclusosi con la delibera ANAC 3/3/2021 n. 207, che vedeva coinvolti AMIU Genova S.p.A. e GE.AM. S.p.A. ed alla cui motivazioni si fa espresso rinvio.

000214 / 2016

Irrilevante, quale posizione di "provenienza", è, per inciso, l'incarico di vice presidente di ARAL municipalizzata di Alessandria poiché trattasi di realtà riferibile a diverso ambito regionale rispetto alla posizione di "destinazione", direttore generale presso GE.AM. S.p.A., controllata dal Comune di Genova.

Del pari è stata esclusa in parere la rilevanza, ai fini dell'inconferibilità ex art. 7.2 D.lgs. n. 39/2013, della posizione di "destinazione", e cioè quella di direttore generale di GE.AM. S.p.A. in quanto organo esecutivo delle decisioni degli amministratori, seppure al massimo livello, con competenze prevalentemente tecniche.

In parere legale integrativo è stato altresì escluso possa ravvisarsi -del pari a seguito della disamina della posizione di provenienza e di destinazione- una ipotesi di inconferibilità in conseguenza del fatto che il Dott. Piero Moltini sia cessato dalle funzioni di amministratore delegato della stessa Ge.Am. S.p.A. da meno di un anno e quindi per il fatto che non sia ancora maturato il periodo annuale di "raffreddamento" richiesto dall'art. 7.2 D.lgs. n. 39/2013.

A detto riguardo lo Scrivente RPCT, pur condividendo le argomentazioni del legale interpellato, ritiene al contrario opportuno attendere il decorso del periodo annuale di raffreddamento (dalla data di cessazione degli incarichi ricoperti dal dott. Pietro Moltini in Geam ed Amiu Bonifiche) per la formalizzazione dell'eventuale incarico direttore generale in Geam SpA.

Resto a disposizione.

RPCT GEAM SpA

Nadia Toscani  
